



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di Legge n. 181/12[^] di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Raso, recante:
“Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni
di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001”**

RELATORE: PIETRO RASO

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to Pietro Raso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge regionale n. 17 del 31 luglio 1988, sono state approvate le norme sul funzionamento delle Commissioni Provinciali per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Con Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*", all'art. 65, viene attribuito alle Provincie "*la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio*".

Con Legge Regionale n. 14 del 22 giugno 2015, "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56*", la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Provincie sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, comprese quindi le funzioni amministrative riguardanti le commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

Pertanto, per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è necessario adeguare, con la presente proposta, la precedente normativa regionale al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, relativamente all'art. 41 "*Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*".

Nello specifico la proposta di legge si articola in:

- art. 1 "*Composizione della Commissione*";
- art. 2 "*Sede della Commissione*";
- art. 3 "*Durata in carica dei componenti*";
- art. 4 "*Decadenza e sostituzione dei componenti*";
- art. 5 "*Funzionamento e compiti della Commissione*";
- art. 6 "*Ufficio di segreteria della Commissione*";
- art. 7 "*Spese di istruttoria*";
- art. 8 "*Trattamento economico*";
- art. 9 "*Abrogazioni norme*";
- art. 10 "*Clausola di invarianza finanziaria*".

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto le spese del funzionamento della commissione, per come previsto dall'art. 7-8 della proposta di legge, vengono demandate alle provincie competenti territorialmente.

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA****Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

Titolo: Proposta di legge d'iniziativa del consigliere regionale Pietro Raso recante: "Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001"

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto le spese del funzionamento della Commissione, per come previsto dagli articoli 7-8 della proposta di legge, vengono demandate alle Province o alla Città metropolitana competenti territorialmente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo della proposta di legge	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Articolo 1	La norma ha portata ordinamentale in quanto detta disposizioni in merito alla composizione della Commissione per le espropriazioni e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.	//	//	€ 0
Articolo 2	La norma ha portata ordinamentale in quanto individua la sede della Commissione.	//	//	€ 0
Articolo 3	La norma ha portata ordinamentale in quanto stabilisce la durata in carica dei componenti nominati dalla Regione.	//	//	€ 0
Articolo 4	La norma ha portata ordinamentale in quanto detta norme sulla decadenza e sostituzione dei componenti della Commissione.	//	//	€ 0
Articolo 5	La norma ha portata ordinamentale perché detta norme sul funzionamento e sui compiti della Commissione.	//	//	€ 0
Articolo 6	La norma non genera costi perché si limita a stabilire che ciascuna Commissione provinciale si avvale di una segreteria a cura della competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.	//	//	€ 0
Articolo 7	L'articolo determina le spese di istruttoria con vincolo delle somme versate a sostegno delle spese di funzionamento delle attività della	//	//	€ 0

Proposta di Legge n.181/12[^] di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Raso, recante: "Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001"

	Commissione e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.			
Articolo 8	L'articolo determina il trattamento economico dei componenti della Commissione, stabilendo che le relative spese sono a carico della Provincia o della Città Metropolitana territorialmente competente.	//	//	€ 0
Articolo 9	L'articolo disciplina l'abrogazione della L.R. 17/1988 e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.	//	//	€ 0
Articolo 10	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	€ 0

Tab. 2 Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Testo

Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001

Art. 1

(Composizione della Commissione per le espropriazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è istituita, in ogni provincia, con decreto del dirigente generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici", la Commissione per le espropriazioni (CPE), composta nel modo seguente:

- a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal dirigente della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, o da un suo delegato;
- c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, o da un suo delegato;
- d) dal direttore generale dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (A.T.E.R.P.), o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- g) dal dirigente del settore espropri della Regione Calabria, o da suo delegato;
- h) dal sindaco del comune ove sono situati i beni da stimare, o da un suo delegato, per la sola determinazione delle indennità di aree edificabili.

Art. 2

(Sede della Commissione)

1. La Commissione ha sede presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale.

Art. 3

(Durata in carica dei componenti)

1. Gli esperti nominati dalla Regione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio regionale, e comunque fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.

Art. 4

(Decadenza e sostituzione componenti)

1. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della CPE, i membri esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f) possono essere dichiarati decaduti. La segreteria della CPE, in tal caso, provvede a informare il presidente della CPE, che ne dà comunicazione al dirigente dell'Ufficio espropri della Regione per la relativa sostituzione e nomina con le modalità di cui al presente articolo. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

2. La comunicazione di cui al comma 1, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, è inviata dal presidente della CPE al direttore generale dell'A.T.E.R.P., e ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CPE.

Art. 5

(Funzionamento e compiti della Commissione)

1. Le sedute della CPE sono valide con la presenza di almeno cinque componenti con voto deliberativo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del presidente della CPE.
2. La CPE si riunisce, di norma, quattro volte al mese; in caso di necessità di ulteriori sedute, per l'erogazione del trattamento economico previsto dall'articolo 8, deve essere fornita motivata giustificazione da parte del presidente della CPE.
3. Per le determinazioni dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre anche la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.
4. La CPE determina:
 - a) l'indennità definitiva di espropriazione, nel caso di cui all'articolo 21, comma 15, del d.p.r. 327/2001;
 - b) i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'articolo 41 del d.p.r. 327/2001;
 - c) il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene nel caso in cui lo stesso non sia concordato tra le parti, ai sensi dell'articolo 48 del d.p.r. 327/2001;
 - d) l'indennità di asservimento, nei casi in cui dalla realizzazione dell'opera derivi la necessità dell'imposizione della servitù di cui all'articolo 44 del d.p.r. 327/2001;
 - e) l'indennità per l'occupazione temporanea per aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del d.p.r. 327/2001.
5. La CPE, qualora consultata dall'autorità espropriante, esprime anche determinazioni in ordine alla valutazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nei casi di cui all'articolo 20, comma 3, del d.p.r. 327/2001.
6. La convocazione della CPE viene disposta dal presidente ed è comunicata dalla segreteria, tramite messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, il presidente può procedere a trasmettere apposito avviso ventiquattrore prima della seduta.
7. Il presidente della CPE assegna ai componenti della CPE l'istruttoria delle pratiche pervenute in base a un criterio di equa distribuzione e tenendo conto delle professionalità presenti.
8. La CPE adotta le determinazioni e le valutazioni previste dalla normativa vigente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dalla data di ricezione di eventuali integrazioni ritenute necessarie. Le determinazioni sono poi inviate all'autorità espropriante e per conoscenza al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria. L'autorità espropriante comunica agli interessati l'ufficio dove è depositata la deliberazione della CPE ai sensi dell'articolo 27 del d.p.r. 327/2001.
9. Entro il mese di gennaio di ogni anno la CPE approva le tabelle dei valori agricoli medi, e di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente, e le trasmette al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico regionale.
10. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 6

(Segreteria della CPE)

1. Ciascuna CPE, al fine di organizzare efficacemente la propria attività, si avvale di una segreteria, costituita a cura del direttore della competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

2. La segreteria della CPE:

- a) redige i verbali delle riunioni, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;
- b) cura i rapporti tra la CPE, i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione Calabria, effettuando gli avvisi, comunicazioni, invii o depositi previsti nell'ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della CPE;
- c) raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 8;
- d) cura la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla CPE e cura tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della stessa.

2. Il verbale di ciascuna seduta della CPE, sottoscritto dal presidente della stessa, è inserito all'ordine del giorno e approvato dalla CPE nella seduta immediatamente successiva.

3. Presso la segreteria sono istituiti il protocollo, il registro delle pratiche e il registro delle determinazioni. Tutte le richieste che pervengono all'ufficio di segreteria e tutte le comunicazioni a firma del presidente vengono registrate al protocollo della CPE.

Tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della CPE vengono registrate sul registro delle deliberazioni della segreteria.

Art. 7

(Spese di istruttoria)

1. Il soggetto cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche o private e che intende avvalersi dell'intervento della CPE è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria nella seguente misura:

- a) fino a cinque ditte catastali, un importo pari a ottocento euro;
- b) superiore a cinque ditte catastali, un importo aggiuntivo pari a cinquanta euro per ogni ulteriore ditta catastale.

2. Il contributo è vincolato a sostenere le spese di funzionamento dell'attività della CPE e dell'ufficio di segreteria ed è versato alla Provincia o alla Città metropolitana competente territorialmente, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla segreteria della CPE ai soggetti richiedenti.

Art. 8

(Trattamento economico)

1. A tutti i componenti della CPE è corrisposto un gettone di presenza di ottanta euro oltre al rimborso delle spese di trasferta per i non residenti nel comune nel cui territorio ha sede la CPE.

2. Tutte le spese relative al funzionamento della CPE sono gestite dalla Provincia o dalla Città metropolitana competente territorialmente, attraverso il contributo versato per spese istruttorie di cui all'articolo 7, ed eventuali altre somme da reperire su appositi capitoli propri.

Art. 9

(Abrogazione della l.r. 17/1988)

1. È abrogata la legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 (Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti).

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)



Proposta di Legge n.181/12^ di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Raso, recante: "Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001"

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.